

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1985

che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana

(85/322/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 72/461/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che devono soddisfare gli animali dai quali sono ottenute le carni destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, vista l'evoluzione della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità, è opportuno rendere più rigorose le misure relative agli scambi e precisare quali condizioni debbano sussistere perché lo statuto delle regioni indenni da peste suina venga modificato, in caso di manifestazione della malattia;

considerando che la peste suina africana, pur manifestandosi solo eccezionalmente in alcune parti del territorio della Comunità, costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri; che è pertanto necessario disporre che vengano applicate misure di protezione negli scambi intracomunitari di carni suine fresche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, se la malattia in questione è la peste suina africana, si applica l'articolo 8 bis.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di 12 mesi la presenza di peste suina africana, non effettua spedizioni di carni suine fresche verso il territorio degli altri Stati membri.

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 9, che il primo comma non si applica ad una o più parti del territorio dello Stato membro interessato. Questa deroga non esclude il ricorso all'articolo 6 qualora si manifestino di nuovo uno o più casi di peste suina africana nella parte o nelle parti di territorio precitate.

2. Qualora la peste suina africana si manifesti nel territorio di uno Stato membro in cui la presenza della malattia non sia stata riscontrata da almeno 12 mesi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 9, che il paragrafo 1 si applica unicamente alla parte di territorio interessata. In attesa di questa decisione e fatto salvo l'articolo 8, lo Stato membro interessato fa in modo di vietare immediatamente la spedizione verso gli altri Stati membri di carni suine fresche provenienti dalla parte di territorio in cui si è constatata l'epizoozia. Per la determinazione di questa parte del territorio si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2.

Il manifestarsi di uno o più casi di peste suina africana su una parte di territorio di uno Stato membro, la quale non sia geograficamente collegata alla parte principale del territorio di tale Stato membro, non osta all'applicazione del primo comma.

Si considera che sono ulteriormente soddisfatte le condizioni per l'applicazione del primo comma quando:

i) il focolaio o i focolai constatati al momento in cui si è manifestata la peste suina africana di cui al primo comma sia stato o siano stati eliminati entro i termini più brevi;

ii) il nuovo focolaio, oggetto di una nuova domanda di decisione prevista al primo comma, non sia connesso epidemiologicamente al focolaio o ai focolai di cui alla lettera i).

⁽¹⁾ GU n. C 272 del 12. 10. 1984, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 127.⁽³⁾ GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.

3. La soppressione delle misure prese in applicazione del paragrafo 2 è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 9.»;

3) è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 8 ter

1. Nel determinare le parti di territorio di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, si tiene conto, in particolare :

- dei metodi di controllo e di eliminazione della peste suina africana,
- dell'assenza della malattia per almeno dodici mesi, constatata con tutti i mezzi di individuazione compresi i controlli sierologici,
- della superficie delle parti di territorio interessate e dei relativi limiti, amministrativi e geografici,
- delle misure di protezione messe in atto per impedire che gli allevamenti suini vengano contaminati o ricontaminati,
- delle misure di controllo dei movimenti dei suini.

2. Nel determinare una parte di territorio ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, si tiene conto, in particolare :

- dei metodi di lotta contro la peste suina africana, fra cui in particolare l'eliminazione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione,
- della superficie della parte di territorio interessata e dei relativi limiti amministrativi e geografici,
- dell'incidenza e della tendenza alla dispersione della malattia,
- delle misure prese per evitare qualsiasi rischio di dispersione,
- delle misure prese per limitare e controllare i movimenti dei suini nella parte di territorio considerata e fuori di essa.»;

4) il testo dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione entro un termine di tre mesi dopo essere stato interpellato, stabilisce l'elenco degli Stati membri e delle parti di territorio di cui al paragrafo 1, punto ii), indenni da peste suina.

Fatto salvo l'eventuale ricorso all'articolo 8, al primo insorgere di un caso di peste suina tale qualifica è sospesa dallo Stato membro interessato, che ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato

pone termine a tale sospensione 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia nel caso in cui non sia stata praticata alcuna vaccinazione, oppure 90 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia qualora la vaccinazione sia stata praticata. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri che la sospensione è terminata. Quando intercorrono due mesi dalla data di constatazione del primo focolaio alla data di constatazione dell'ultimo focolaio della malattia, lo Stato membro è tenuto ad informarne immediatamente la Commissione. In questo caso il ritiro della qualifica può essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 9.

In caso di ritiro, la suddetta qualifica può essere nuovamente accordata, secondo la stessa procedura, alla parte di territorio in questione soltanto dopo un periodo di :

- almeno tre mesi dall'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora non sia stata praticata alcuna vaccinazione,
- almeno sei mesi dall'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora sia stata praticata una vaccinazione.

3. Il presente articolo è applicabile fino al 31 dicembre 1987.

La Commissione presenta al Consiglio, per il 1° luglio 1987 al più tardi, una relazione sull'evoluzione della situazione, in particolare per quanto riguarda gli scambi, accompagnata da proposte appropriate per la peste suina.

Il Consiglio delibera su tali proposte entro e non oltre il 31 dicembre 1987.».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. DEGAN